COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 18.10.2004
COM(2004) 677 definitivo

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO PARITETICO, CHE SARÀ DECISA DAL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E LA ROMANIA

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. A norma dell'articolo 111 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, entrato in vigore nel febbraio 1995, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Sebbene l'accordo europeo non preveda esplicitamente la creazione di un meccanismo consultivo per il dialogo tra le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, la Commissione propone che il Consiglio di associazione istituisca un comitato consultivo paritetico che rappresenti le autorità regionali e locali di entrambe le Parti, il cui vivo interesse al riguardo è stato espresso, per la Comunità, dal Comitato delle regioni e, per la Romania, dal Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee.

3. Il comitato consultivo paritetico proposto dovrebbe costituire una sede di dialogo e di cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Romania, onde fornire un prezioso contributo allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea. Il dialogo e la cooperazione permetteranno di preparare la futura collaborazione con il Comitato delle regioni e l'adesione all'Unione europea; di agevolare gli scambi di informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente l'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione; di favorire gli scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale; infine, di discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle due Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione. Il Consiglio di associazione - benché questo rimanga a sua intera discrezione - potrà inoltre consultare il comitato consultivo paritetico di cui si propone l'istituzione prima di prendere decisioni sulle questioni di chiaro interesse regionale.

4. L'istituzione del comitato consultivo paritetico non ha alcuna incidenza finanziaria sul bilancio della Comunità, poiché le spese dei partecipanti rumeni e comunitari vengono coperte, rispettivamente, dalla Romania e dal bilancio del Comitato delle regioni.

5. In allegato figura il testo della proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che la Comunità deve adottare in sede di Consiglio di associazione, a norma dell'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994 riguardante la conclusione del summenzionato accordo europeo. Si chiede al Consiglio di adottare questo testo.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

RELATIVA ALLA POSIZIONE DELLA COMUNITÀ IN MERITO ALLA CREAZIONE DI UN COMITATO CONSULTIVO PARITETICO, CHE SARÀ DECISA DAL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE ISTITUITO DALL'ACCORDO EUROPEO TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E LA ROMANIA

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visti il trattato che istituisce la Comunità europea, il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom),

visto l'articolo 300, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea,

visto l'articolo 2, paragrafo 1, della decisione del Consiglio e della Commissione del 19 dicembre 1994[1] relativa alla conclusione dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra,

vista la proposta della Commissione[2],

considerando quanto segue:

(1) a norma dell'articolo 111 del suddetto accordo europeo, il Consiglio di associazione può decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni;

(2) il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali dell'Unione europea e della Romania possono dare un contributo prezioso alla piena attuazione dell'accordo europeo;

(3) si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni delle Comunità europee, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra,

---

[1] GU L 357 del 31.12.1994, pag. 1.

[2] GU C, , pag.

DECIDE:

Articolo unico

La posizione che la Comunità dovrà adottare in sede di Consiglio di associazione istituito dall'articolo 106 dell'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra, per quanto concerne l'istituzione di un comitato consultivo paritetico si basa sul progetto di decisione del Consiglio di associazione allegato alla presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il Presidente

ALLEGATO

PROGETTO DI
DECISIONE N. .../ 2004 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE
TRA LE COMUNITÀ EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA ROMANIA, DALL'ALTRA

recante modifica, mediante la creazione di un comitato consultivo paritetico tra il Comitato delle regioni e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, della decisione n. 1/95[3] relativa al regolamento interno del Consiglio di associazione

IL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE

visto l'accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Romania, dall'altra[4], in particolare l'articolo 111,

considerando che il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania possono dare un contributo prezioso allo sviluppo delle loro relazioni e all'integrazione europea;

considerando che si ritiene opportuno che detta cooperazione si svolga tra il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra, mediante l'istituzione di un comitato consultivo paritetico;

considerando che occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento interno del Consiglio di associazione, adottato con decisione n. 1/95,

DECIDE:

Articolo 1

I seguenti articoli vengono aggiunti al regolamento interno del Consiglio di associazione:

"Articolo 18

È istituito un comitato consultivo paritetico (in appresso denominato: "comitato") incaricato di assistere il Consiglio di associazione al fine di promuovere il dialogo e la cooperazione tra le autorità regionali e locali della Comunità europea e quelle della Romania. Il dialogo e la cooperazione mirano in particolare a:

(1) preparare le autorità locali rumene a operare nel contesto della futura adesione all'Unione europea;

(2) preparare le autorità locali rumene a partecipare ai lavori del Comitato delle regioni dopo l'adesione della Romania;

---

[3] GU L 171 del 21.7.1995, pagg. 41-45.
[4] GU L 357 del 31.12.1994, pagg. 2-189.

(3) scambiare informazioni sulle questioni di comune interesse, segnatamente sull'andamento della politica regionale dell'UE e del processo di adesione, nonché sul grado di preparazione delle autorità locali rumene a queste politiche;

(4) promuovere un dialogo multilaterale strutturato fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni degli Stati membri dell'UE, in particolare creando reti nei settori specifici in cui i contatti diretti e la cooperazione tra le autorità locali della Romania, da una parte, e le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell'UE, dall'altra, possano costituire il modo più efficace di risolvere determinati problemi;

(5) organizzare periodicamente scambi di informazioni sulla cooperazione interregionale fra le autorità locali della Romania e le regioni e le autorità locali degli Stati membri;

(6) favorire gli scambi di esperienze e di competenze nei settori della politica regionale e degli interventi strutturali fra a) le autorità locali rumene e b) le regioni e le autorità locali degli Stati membri dell'UE, in particolare per quanto riguarda il know how e le tecniche attinenti all'elaborazione dei piani o delle strategie di sviluppo regionali e locali e un uso più oculato dei fondi strutturali;

(7) assistere le autorità locali rumene mediante scambi di informazioni sull'applicazione pratica del principio della sussidiarietà in tutti gli aspetti della vita a livello regionale e locale;

(8) discutere di tutte le altre questioni pertinenti sollevate da una qualsiasi delle due Parti nell'ambito dell'attuazione dell'accordo europeo e della strategia di preadesione.

Articolo 19

Il comitato è composto da otto rappresentanti del Comitato delle regioni, da una parte, e da otto rappresentanti del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra. Viene inoltre nominato un numero equivalente di supplenti.

Il comitato svolge le sue attività su consultazione del Consiglio di associazione oppure, per quanto riguarda la promozione del dialogo tra le autorità regionali e locali, di sua propria iniziativa.

Il comitato può formulare raccomandazioni destinate al Consiglio di associazione.

I membri vengono scelti in modo che il comitato rifletta il più fedelmente possibile i diversi livelli delle autorità regionali e locali della Comunità europea e della Romania.

Il comitato adotta il proprio regolamento interno.

Il comitato si riunisce con la frequenza stabilita nel suo regolamento interno.

Il comitato è copresieduto da un membro del Comitato delle regioni delle Comunità europee e da un membro del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee.

Articolo 20

Il Comitato delle regioni, da una parte, e il Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee, dall'altra, sostengono le rispettive spese di partecipazione alle riunioni del comitato, sia per quanto riguarda le spese di personale, viaggio e soggiorno, sia relativamente alle spese postali e di telecomunicazione.

Le spese di interpretariato durante le riunioni, nonché di traduzione e di riproduzione dei documenti, sono a carico del Comitato delle regioni, ad eccezione delle spese di interpretariato o di traduzione da o verso il rumeno, che sono a carico del Comitato di collegamento rumeno per la cooperazione con il Comitato delle regioni delle Comunità europee.

Le altre spese relative all'organizzazione materiale delle riunioni sono a carico della Parte ospitante."

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla sua adozione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio di associazione

Il Presidente:

I segretari

Per la controparte rumena

Per la Comunità europea